

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 52

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANO CARRATELLI, ALBANESE, MOLINARI, ANGELICI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla strage del Cermis

Presentata il 7 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 3 febbraio 1998 un aereo E6B *Prowler* della base militare USA di Aviano trancia di netto i cavi della funivia del Cermis; una cabina precipita nel vuoto causando la morte di tutte le venti persone che vi erano a bordo.

Il 4 febbraio 1998 il pilota e i tre membri dell'equipaggio dell'aereo comunicano la loro volontà di sottoporsi esclusivamente alla giustizia statunitense, come consentito dalla Convenzione tra i Paesi appartenenti alla NATO firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

Il 20 aprile 1998 si apre il procedimento nei confronti dei quattro *marines* nella base USA di Cain Lejeune (Carolina del Nord). Vengono distinte le posizioni di Seagraves e Raney, ritenute meno gravi —

e che al termine dell'inchiesta preliminare verranno scagionati — da quelle del pilota R. Ashby e del copilota J. Schweitzer.

Il 3 agosto 1998 inizia il procedimento presso la Corte marziale, con la fissazione delle date dei processi nei confronti del pilota e del navigatore con l'accusa di omicidio involontario e di omicidio per negligenza. Le posizioni processuali vengono distinte: Ashby verrà processato dal 7 al 18 dicembre 1998, Schweitzer tra il 4 ed il 5 gennaio 1999.

Il 7 ottobre 1998 la procura della Repubblica di Trento trasmette alla procura militare di Padova la richiesta di rinvio a giudizio del colonnello Durigon, responsabile italiano della base USA di Aviano, per omesso controllo. Così si conclude la parte italiana dell'inchiesta. Il giudice per le in-

dagini preliminari il 13 luglio aveva infatti deciso il non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti dei sette militari di cui la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio: oltre ai quattro membri dell'equipaggio, il capo dello squadrone R. Muegge, il responsabile dei piani di volo M. Rogers e il comandante del 31° stormo di stanza ad Aviano, T. Pepe.

Il 9 novembre 1998 si aggiunge un altro processo nei confronti del capitano R. Ashby per ostruzione alla giustizia: è accusato di aver manomesso la videocassetta di registrazione del volo.

Il 23 gennaio 1999 viene riaperta la funivia del Cermis. Il 4 febbraio 1999 inizia il procedimento presso la Corte marziale nei confronti del pilota R. Ashby.

Il 4 marzo 1999 il pilota R. Ashby viene assolto con un « non colpevole » per tutti i capi di imputazione. Non si è ancora concluso invece il procedimento che vedeva lo stesso Ashby, accusato di ostruzione alla giustizia. Viene chiesta l'archiviazione delle accuse per il copilota J. Schweitzer, visto che la stessa accusa aveva affermato la tesi della colpevolezza del solo pilota.

Non c'è dubbio che si tratta di una vicenda complessa a causa delle norme invocate per accertare le responsabilità connesse alla vicenda, radicate in accordi internazionali, e per le implicazioni che ne sono state fatte discendere — a torto o a ragione — sulle alleanze politiche e militari in atto, che comunque hanno concorso negli anni ad assicurare una generale situazione di pace in Europa. Non bisogna infatti dimenticare che la politica dell'Italia a fianco dell'alleato USA è decisamente consolidata da anni di eccellenti intese,

nell'ambito delle quali è evidente come l'incidente del Cermis non possa essere obbiettivamente interpretato come volontariamente cagionato, anche se esistono elementi di responsabilità oggettiva e soggettiva. Però la soluzione adottata dalla giustizia militare americana offende e ripugna davanti al comune senso di giustizia del popolo italiano. Infatti il fatto dal quale si è determinata la strage continua ad esistere anche dopo il verdetto dei giudici. Esistono quindi dei responsabili. Non si comprende perché non ci debba essere una condanna, la cui necessità non è surrogabile da alcuna offerta di risarcimento economico.

Una Commissione parlamentare di inchiesta — che si propone di istituire con la presente proposta di inchiesta parlamentare — pur non consentendo in alcun modo di superare le previsioni dei vigenti trattati (che vincolano tutti i Paesi membri della NATO, e che quindi possono anche applicarsi all'Italia, allorché suoi militari si trovino coinvolti in un'analogica vicenda, come — nonostante le differenze — comunque l'incidente di Ramstein sembra ricordare), permette tuttavia al Parlamento di assolvere all'obbligo morale di esaurire ogni tentativo per accertare le responsabilità della strage — ove effettivamente esistano — nell'ambito della realtà italiana, individuando in ogni caso nuovi approcci alla tragedia e suggerendo soluzioni ulteriori rispetto a quelle seguite. Lo scopo è di consentire una chiara assunzione di responsabilità da parte del Paese sia verso l'opinione pubblica sia verso i parenti delle vittime, a prescindere dalla relativa nazionalità.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause del grave incidente che il 3 febbraio 1998 ha provocato a Cavalese la morte di venti persone in seguito all'aggrancio e alla rottura di un cavo della funivia del Cermis prodotti da un aereo in volo di addestramento;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Indagini ed audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie,

gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 7.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.